

STATUTO

AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORITTO BA VIA TOSCANINI 7

Numero REA: BA - 475601

Codice fiscale: 06296230722

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2005 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Eugenia Gallo

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

1.1 E' costituita ai sensi della legge 381/1991, la Società cooperativa denominata "Società cooperativa sociale AURORA" .

1.2 La società ha sede nel Comune di Toritto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 1.2, mentre spetta ai soci decidere sul trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 1.2.

ART. 2 (DURATA)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrenta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire	
	è quello dell'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attra-	
	verso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel	
	successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione	
	sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai	
	sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91 .	
	3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto asso-	
	ciativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rap-	
	porti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabili-	
	ti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto	
	del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516	
	c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci stessi con le maggioranze previste per la mo-	
	difica del presente statuto.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	ART. 4 (OGGETTO SOCIALE)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	

	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coope-	
	rativa, nella finalità di inserimento di persone svantaggia-	
	te può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o	
	per conto terzi, le seguenti attività:	
	Ristorazione servizio mensa e catering;	
	Gestione promozione servizi di agriturismo e bed and break-	
	fast;	
	Servizio di organizzazione ed animazione eventi vari;	
	Produzione e vendita di oggetti di artigianato;	
	Produzione e vendita di prodotti alimentari tipici;	
	Trasporto accompagnato di abili e disabili;	
	Gestione verde pubblico e privato;	
	Raccolta rifiuti differenziata e relativa trasformazione;	
	Gestione parcheggi;	
	Servizi di onoranze funebri;	
	Gestione canili;	
	Gestione informatica di archivi;	
	Servizi a mezzo voucher;	
	Servizi di promozione pubblicitaria (affissione -	
	volantinaggio - ecc);	
	Servizi di indagine di mercato;	
	Servizi di vigilanza;	
	Servizi di pulizia;	
	Gestione condominiali;	
	Servizi di formazione e consulenza;	

	Gestione e promozione di interventi di tutela e risanamento	
	ambientale;	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque di-	
	rettamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché,	
	tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non li-	
	mitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svol-	
	gano attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche con-	
	sortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approv-	
	vigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri ade-	
	renti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ot-	
	tenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le neces-	
	sarie garanzie e fideiussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	

	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge	
	59/92 e partecipare allo	
	sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;	
	4) istituire una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	soli soci e che comunque non costituisca raccolta di rispar-	
	mio tra il pubblico	
	A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni neces-	
	sarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di	
	legge.	
	4.2 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 (SOCI COOPERATORI ORDINARI)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferio-	
	re al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età, che esercitino professioni, arti o	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano parteci-	
	pare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, pre-	

	stando la loro attività lavorativa;	
	- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma	
	della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il trenta	
	per cento di tutti i lavoratori della Cooperativa, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo	
	- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza atti-	
	nenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai	
	sensi dell'art. 10 L. n. 381/91	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria ade-	
	sione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaura-	
	zione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di la-	
	voro.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve esse-	
	re coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare	
	gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie im-	
	prenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coeren-	
	ti con l'attività della cooperativa.	
	5.5 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le	
	persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	

	cooperative sociali.	
	5.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a so-	
	cietà che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,	
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza	
	con la Cooperativa.	
	ART. 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una cate-	
	goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	
	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	

	6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, secondo comma del codice civile.	

	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	

	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In	
	caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	

	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci .	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	

	occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	ART. 8 (CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI COOPERATORI)	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote di valore non inferiore ne' superiore ai limiti di	
	legge.	
	8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	ART. 9 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)	
	9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con ef-	
	fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo e-	
	spressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessio-	
	ne può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota	
	detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	

	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimmento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	ART. 10 (OBBLIGHI DEL SOCIO)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui	

	all'art. 6, inoltre:	
	a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b. partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d. mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contem-	
	poraneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che	
	perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi e-	
	sercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto,	
	l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni la-	

	vorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	ART. 11 (DIRITTI DEI SOCI)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	ART. 12 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	

	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 13 (RECESSO DEL SOCIO)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-	
	comandata che deve essere spedita entro quindici giorni dal-	
	l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo	
	legittima, con l'indicazione delle generalità del socio rece-	
	dente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al proce-	
	dimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da u-	
	na deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è delibe-	
	rato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	

	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere all'arbitro unico con le modalità previste dall'art. 52.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorre-	
	re l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	ART. 14 (ESCLUSIONE)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	

	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli or-	
	gani sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta)	
	giorni per adeguarsi ;	
	c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convo-	
	cate;	
	d) previa intimazione da parte degli Amministratori con ter-	
	mine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,	
	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;	
	i) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	

	dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono partico-	
	lari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare	
	l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo	
	della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	j) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa;	
	k) non adempia la propria prestazione mutualistica con dili-	
	genza, ovvero quando incorra in una delle cause di interru-	
	zione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno	
	ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente	
	previste dal CCNL di riferimento;	
	l) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini fra i soci;	
	m) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	n) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione all'arbitro di cui all'art. 52 tribunale,	
	nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ART. 15 (LIQUIDAZIONE)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	

	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 27.4	
	lett.c) e 28, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifi-	
	cato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	ART. 16 (MORTE DEL SOCIO)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	

	16.3 In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione, possono subentrare nel rapporto mu-	
	tualistico, tramite apposita domanda indirizzata all'organo	
	amministrativo.	
	ART. 17 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	
	SPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) e), g),j), k), l) e n) oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	

	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	ART. 18 (REQUISITI)	
	Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi	
	come soci volontari coloro che intendono prestare gratuita-	
	mente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della mede-	
	sima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	ART. 19 (DOMANDA DI AMMISSIONE)	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	

	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore ad euro venticinque virgola zero zero	
	(euro 25,00) né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	ART. 20 (OBBLIGHI)	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.	
	10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà	
	commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento,	
	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	

	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art. 14 , compatibilmente con la partico-	
	lare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 21(SOCI SOVVENTORI)	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa so-	
	ci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	ART. 22 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (euro cinque-	
	cento virgola zero zero) ciascuna.	
	ART. 23 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	ART. 24 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori de-	
	ve essere disciplinata con decisione dei soci che devono sta-	
	bilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-	
	presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-	

	tori, spettano da 1 (uno) a 3 (tre) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attri-	
	buiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patri-	
	moniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si deb-	
	ba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'e-	
	missione dei titoli.	
	ART. 25 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qua-	
	lora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	

	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 26 (ELEMENTI COSTITUTIVI)	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai so-	
	ci volontari;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla	
	lettera dell'art. 27.4 e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	

	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento	
	ART. 27 (BILANCIO DI ESERCIZIO)	
	27.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno di-	
	cembre di ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla de-	
	cisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	

	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici.	
	27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	ART. 28 (RISTORNI)	
	28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di rimborso, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei rimborsi non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-	
	stione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01	
	e successive modificazioni).	
	28.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del rimborso che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	

	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà es-	
	sere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	Decisioni dei soci. Competenze e modalità-	
	ART. 29(DECISIONI DEI SOCI)	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento	
	della società, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	29.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),	
	b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla	

	base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispet-	
	tivamente, di cui all'articoli 30 e 31.	
	29.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d)	
	ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 33.	
	ART. 30 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA)	
	30.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o	
	più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di de-	
	liberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	
	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	30.2 Ai soci è assegnato il termine di 20 (venti) giorni per	
	trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sotto-	
	scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta	
	indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni	
	cinque e non superiore a giorni trenta.	
	30.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	30.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-	

	detto è considerata voto contrario.	
	30.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazio-	
	ni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tut-	
	ti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	30.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	30.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recan-	
	ti l'espressione della volontà dei soci devono essere conser-	
	vati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche es-	
	sere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di	
	firma digitale.	
	ART. 31 (DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO).	
	31.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consulta-	
	zione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di	

	decisione ai sensi del precedente articolo 30. Esso consiste	
	in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e	
	chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di	
	decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere tra-	
	smessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	31.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qua-	
	lora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed	
	entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazio-	
	ne, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deli-	
	berativo previsto al successivo articolo 32.2.	
	31.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a	
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati,	
	indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché i voti da	
	ciascuno rappresentati;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	31.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente	
	articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro	

	delle decisioni dei soci.	
	31.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-	
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla	
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti	
	e spediti su supporto informatico, corredato di firma digita-	
	le.	
	ART. 32 (DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO	
	ESPRESSO PER ISCRITTO: DIRITTO DI VOTO E QUORUM)	
	32.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di	
	cui agli artt. 30 e 31 presente articolo, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo	
	voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2	
	se socio sovventore oppure dall'art. 36.3 se socio cooperato-	
	re persona giuridica.	
	32.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibi-	
	li a tutti i soci.	
	ART. 33 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEA-	
	RE)	
	33.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d)	
	ed e) del precedente art. 29.2 e in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei vo-	

	ti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	33.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	33.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a for-	
	nire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai	
	soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino dal libro dei soci.	
	33.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco del-	
	le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà es-	
	sere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per	
	il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso	
	potranno essere previste ulteriori convocazioni successive	
	alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-	
	vocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessa-	

	rio.	
	33.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	ART. 34 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEA-	
	RE: COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)	
	34.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	34.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	tanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibera-	
	zioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei so-	
	ci con diritto di voto e con il voto favorevole dei tre quin-	
	ti dei presenti aventi diritto al voto.	
	ART. 35(VOTAZIONI)	
	35.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà nor-	
	malmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa de-	

	liberazione dell'Assemblea.	
	35.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazio-	
	ne.	
	35.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo col-	
	legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	

	ART. 36 (VOTO)	
	36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	36.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	36.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2	
	36.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	
	36.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta. Ciascun socio non	
	può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere	
	rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	ART. 37 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)	
	37.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	

	datto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 38 (AMMINISTRAZIONE)	
	38.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	38.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il	
	loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'e-	
	lezione.	
	38.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coopera-	
	tori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	38.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica per un periodo	
	di cinque esercizi.	
	38.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	ce presidente.	
	ART. 39 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI)	
	39.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	

	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	39.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	39.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifi-	
	ci, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.	
	ART. 40 (METODI DECISIONALI SEMPLIFICATI)	
	40.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, sal-	
	vo quanto previsto nel successivo art. 41, sono adottate me-	

	diante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	40.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del pre-	
	sidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una	
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i	
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	40.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza colle-	
	giale e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta	
	di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-	
	scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argo-	
	mento oggetto della decisione, del quale il consigliere con-	
	senziente dichiara di essere sufficientemente informato. I	
	consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	40.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi com-	
	presi il telefax e la posta elettronica.	

	40.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	ART. 41 (METODO DECISIONALE COLLEGIALE)	
	41.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di ca-	
	pitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissio-	
	ne, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda	
	la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto co-	
	stitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione deb-	
	bono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	41.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convo-	
	cato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elet-	
	tronica), almeno cinque prima dell'adunanza.	
	41.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	ART. 42 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)	
	42.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammini-	

	stratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile.	
	42.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-	
	li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	42.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore u-	
	nico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione	
	dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	ART. 43 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)	
	43.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecuti-	
	vo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso do-	
	vuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari com-	
	piti attribuiti ad alcuno di essi.	
	ART. 44 (RAPPRESENTANZA)	
	44.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammi-	
	nistrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-	
	te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	

	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	44.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nel-	
	l'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	
	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	44.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Società	
	davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	44.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	44.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 45 (COLLEGIO SINDACALE)	
	45.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo conta-	
	bile.	
	45.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effetti-	

	vi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è	
	nominato con decisione dei soci.	
	45.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggi-	
	bili.	
	ART. 46 (COMPITI)	
	46.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costi-	
	tutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile della società e sul suo con-	
	creto funzionamento.	
	ART. 47 (ORGANO DI CONTROLLO FACOLTATIVO)	
	47.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligato-	
	ria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con deci-	
	sione dei soci può essere nominato un collegio sindacale,	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un re-	
	visore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	47.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	

	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 48 (SCIoglimento ANTICIPATO)	
	48.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri	
	Art. 49(Devoluzione patrimonio finale)	
	49.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con	
	le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 50 (REGOLAMENTI)	
	50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste dalla legge. Negli stessi regolamenti potranno esse-	
	re stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici	
	se verranno costituiti.	
	ART. 51 (DIVIETI)	
	51.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	

	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART. 52 (ARBITRO)	
	52.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ov-	
	vero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere da un arbitro nominato	
	dal Presidente della Confcooperative Puglia, il quale dovrà	

	provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla ri-	
	chiesta fatta dalla parte più diligente.	
	52.2 Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda	
	nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte	
	più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha	
	sede la società.	
	52.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rappor-	
	ti fra i soci, è comunicata alla società con lettera racco-	
	mandata, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, c.1,	
	del D. Lgs. N. 5/2003.	
	52.4 L'arbitro decide secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 del D. Lgs. N. 5/2003 i soci possono	
	convenire di autorizzare l'arbitro a decidere secondo equità	
	o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili. L'arbitro decide	
	nel termine di tre mesi dalla sua nomina.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	52.5 Le spese di funzionamento dell'arbitro sono a carico	
	della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbi-	
	tro.	
	52.6 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	

50 di 50